



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori PETROCELLI, CASTALDI, GIROTTO, MANGILI, SERRA, CAPPELLETTI, NUGNES, BERTOROTTA, AIROLA, MONTEVECCHI, VACCIANO, LEZZI, CATALFO, SANTANGELO, FUCKSIA, GAETTI, BUCCARELLA, SCIBONA, CIOFFI e MORONESE**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 OTTOBRE 2014**

Disposizioni per la tutela della salute e dell’ambiente e per la prevenzione dei rischi derivanti dalle attività di prospezione, ricerca e produzione di idrocarburi liquidi e gassosi

ONOREVOLI SENATORI. - Le norme che regolano lo sfruttamento degli idrocarburi vanno adeguate alle nuove e altamente impattanti tecniche di perforazione oggi in uso. Tecniche che, grazie alla possibilità di ricorrere all'uso di isotopi radioattivi e di centinaia di composti chimici, con l'aggiunta di acqua ad altissima pressione, consentono di raggiungere profondità che fino a ieri, con le sole tecniche a rotazione e percussione, non era pensabile ottenere.

Oggi si raggiungono anche i 7 km di profondità in perforazione verticale o obliqua, mentre le perforazioni orizzontali, quelle usate non solamente per la devastante pratica del *fracking*, possono arrivare fino a 14 km (è la perforazione più lunga mai fatta sinora).

Queste nuove tecnologie di trivellazione hanno pertanto avuto l'effetto di favorire maggiormente, in terraferma, le perforazioni in aree montane.

Oggi, se si guarda una qualsiasi mappa dei permessi di ricerca e di coltivazione, si nota come (rispetto ad una trentina di anni fa, quando si perforava esclusivamente in pianura) questi sono situati, per l'estrazione del petrolio, lungo la fascia appenninica.

Sono numerosi e diversi, pertanto, i rischi correlati alle moderne attività estrattive:

1) rischio sismico (quasi tutte le aree coinvolte dalla ricerca ed estrazione petrolifera in Italia sono a rischio sismico medio o elevato);

2) rischio di inquinare irreversibilmente le falde nelle zone montane costituenti i serbatoi delle sorgenti di acqua dolce che, in altura, danno origine ai fiumi e ai bacini imbriferi;

3) rischio di compromettere la catena alimentare umana attraverso l'acqua potabile, sempre più inquinata da metalli pesanti nonostante i sistemi di potabilizzazione, e attraverso l'acqua che si utilizza per irrigare e per abbeverare gli animali.

Le protezioni in cemento e acciaio che le società petrolifere realizzano intorno ai pozzi, a tutela del sottosuolo attraversato, hanno una profondità che raramente supera i 400 metri (la più lunga mai realizzata è di 1700 metri) e hanno una percentuale di falle che arriva fino al 60% delle camicie realizzate. Inoltre, sia lo sviluppo stratigrafico dei pozzi nel sottosuolo, sia le sostanze chimiche altamente tossiche utilizzate (piani ingegneristici), sono coperti dal segreto industriale.

Rifugiarsi dietro il segreto industriale è una tecnica costruita ad arte per poter avere mani libere sull'utilizzo di sostanze che andrebbero assolutamente vietate, come il berillio, che è un noto carcinogeno, o l'americio 241, che è invece sostanza radioattiva. Non si intende venire a conoscenza dei dosaggi usati (vero obiettivo di un segreto industriale), ma semplicemente del mero elenco di sostanze immesse nel sottosuolo, al solo fine di tutela della salute umana.

La legislazione attuale non obbliga le agenzie di controllo a verificare, nei fanghi delle attività estrattive, la presenza di sostanze radioattive o ritenute carcinogene per la salute umana. Così come non fissa né pone fasce di garanzia tra la filiera estrattiva e varie attività antropiche o componenti del paesaggio quali centri abitati, alvei dei fiumi e dighe, aree agroalimentari di pregio, zone simicamente attive, linee di costa e zone retrodunari.

Il tutto per una quantità esigua di petrolio e di gas nel sottosuolo terrestre e marino italiano, che, se estratta tutta in una volta, basterebbe appena al fabbisogno energetico di un anno.

Il presente disegno di legge impone fasce di garanzia, limiti di emissioni, ristrutturazione della logica delle compensazioni ai territori, con lo scopo della tutela della catena alimentare umana e della salute pubblica, a partire da una corretta informazione, periodica e diffusa, a carico delle stesse società petrolifere, sul modello della *Proposition 65* dello Stato della California, che avvisi i cittadini dei rischi che incorrono con le attività di perforazione.

Nel merito, all'articolo 1 sono espresse la finalità del disegno di legge e le definizioni generali.

L'articolo 2 indica gli obblighi di trasparenza per gli operatori del settore degli idrocarburi relativamente all'esposizione umana alle sostanze tossiche e nocive, ponendo altresì il divieto di utilizzo di specifiche sostanze e composti. Stabilisce anche modalità e tipologia dei monitoraggi del suolo e in atmosfera e introduce l'obbligo del registro di pozzo.

Nell'articolo 3 si introduce l'obbligo della valutazione di impatto sanitario (VIS) per ogni titolo concessorio.

L'articolo 4 prevede l'istituzione di un elenco di sostanze cancerogene, mutageniche e teratogeniche connesse con le attività estrattive, redatto dal Ministero della salute.

L'articolo 5 definisce i limiti e i divieti per gli operatori del settore. Sono individuate fasce di rispetto e divieti per gli abitati, le aree protette, le aree agroalimentari di pregio, le zone sismiche, le aree sopra i 600 metri sul livello del mare, i siti nucleari, le coste e le aree retrodunari, le zone in forte subsidenza.

Nell'articolo 6 si fa obbligo di sottoscrizione di polizza fideiussoria assicurativa dell'importo di 10 milioni di euro per chilome-

tro quadrato di concessione, destinata alla copertura dei costi di incidenti e delle opere di bonifica dei luoghi.

All'articolo 7 si provvede alla definizione delle incompatibilità tra soggetti che ricoprono cariche pubbliche nel settore degli idrocarburi e gli enti operanti nel medesimo settore.

L'articolo 8 apporta modifiche all'articolo 104 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sul divieto di scarico a mare di reflui e scarti di produzione, modificando altresì le condizioni alternative alla reiniezione degli stessi in unità geologiche profonde.

L'articolo 9 modifica l'articolo 144 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, imponendo il divieto di operare tecniche di fatturazione idraulica o similari.

Nell'articolo 10 sono apportate modifiche all'articolo 299 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in merito a disposizioni preventive e risarcitorie agli enti locali per danni all'ambiente da attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi.

L'articolo 11, modificando il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117, prescrive l'obbligo della presentazione del piano di caratterizzazione dei rifiuti presso la regione territorialmente competente.

Con l'articolo 12 si dispone la delega al Governo ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, un testo unico delle disposizioni in materia di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi. Tale testo deve razionalizzare le procedure autorizzative garantendo che le attività degli enti operanti nel settore si svolgano tutte nel rispetto della tutela dell'ambiente e della salute, secondo i più avanzati *standard* internazionali di qualità e sicurezza.

Nell'articolo 13 si introducono le disposizioni per l'abbattimento delle emissioni in atmosfera derivanti dalle prime operazioni di raffinazione degli idrocarburi.

La revisione dell'aliquota di prodotto al 50 per cento delle quantità estratte è stabilita dall'articolo 14.

L'articolo 15 prevede un adeguamento dei canoni annui per i permessi di prospezione, ricerca e per le concessioni di coltivazione e stoccaggio, a modifica dell'articolo 18 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625. L'adeguamento parte dai 2.000 euro per chilometro quadrato per il permesso di prospezione, fino ai 25.000 euro per la concessione di coltivazione in proroga.

Con l'articolo 16 si istituisce la tassazione delle emissioni inquinanti, con imposta sui consumi di carbone, *coke* di petrolio, bitume di origine naturale emulsionato con acqua e ossido di azoto emesso.

L'articolo 17 esclude dal vincolo del patto di stabilità interno le risorse provenienti nei bilanci degli enti locali dalle aliquote di prodotto degli idrocarburi estratti.

Con l'articolo 18 si istituisce l'Agenzia per il controllo e la sicurezza delle attività estrattive, delle risorse minerarie ed energetiche, con funzioni di monitoraggio delle attività di utilizzo delle risorse naturali, della salute e sicurezza dei lavoratori del settore e della sicurezza del ciclo delle attività estrattive.

All'articolo 19 si dispone la trasmissione, da parte del Ministro dello sviluppo economico, di una relazione annuale al Parlamento con le quantità di idrocarburi estratti e le aliquote di prodotto versate dagli enti operanti nel settore.

Infine, l'articolo 20 dispone la decadenza del titolo concessorio o dei permessi per gli enti che contravvengono alle disposizioni della presente legge.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### CAPO I

#### PRINCIPÌ GENERALI

##### Art. 1.

###### *(Finalità e definizioni)*

1. La presente legge reca disposizioni finalizzate a salvaguardare l'ambiente, l'acqua potabile e le sue fonti, nonché la salute pubblica, dalla presenza di sostanze tossiche associate alla prospezione, alla ricerca, alla perforazione, all'estrazione, alla desolforizzazione, alla raffinazione, allo stoccaggio, alla distribuzione e alla coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, in terra e in mare, tali da alterare la catena alimentare umana e da poter provocare neoplasie, malformazioni congenite o difetti di origine genetica e altri danni riproduttivi e sanitari.

2. Ai fini della presente legge, per «enti operanti nel settore degli idrocarburi» si intendono le imprese, gli enti e comunque tutti i soggetti che effettuano, a qualsiasi titolo, attività di prospezione, ricerca, perforazione, estrazione, desolforizzazione, raffinazione, stoccaggio, distribuzione e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, in terra e in mare.

## CAPO II

## TUTELA DELLA SALUTE E DELL'AMBIENTE DALLE ATTIVITÀ NEL SETTORE DEGLI IDROCARBURI

## Art. 2.

*(Obblighi di trasparenza a carico degli operatori del settore degli idrocarburi)*

1. Ai fini di cui all'articolo 1, comma 1, nessuna persona operante, a qualsiasi titolo, nel settore degli idrocarburi può consapevolmente e intenzionalmente esporre altri individui a sostanze tali da costituire rischio per la catena alimentare umana e per la salute, individuate ai sensi dell'articolo 4, senza averli preventivamente informati con un avviso chiaro ed esauriente.

2. Gli enti operanti nel settore degli idrocarburi sono tenuti ad informare la popolazione degli effetti sulla salute umana, sull'ambiente, sulle coltivazioni e sugli allevamenti, associati alle attività di cui all'articolo 1, mediante pubblicazione sui principali quotidiani a tiratura nazionale, almeno sessanta giorni prima della trasmissione del progetto preliminare e dello studio preliminare ai fini della verifica di assoggettabilità ambientale ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, di un avviso nel quale si informa la popolazione della possibilità di inviare osservazioni. La medesima pubblicazione deve essere ripetuta contestualmente alla trasmissione della citata documentazione. In entrambi i casi la pubblicazione deve occupare non meno di un quarto di pagina con caratteri in evidenza. Gli enti operanti nel settore degli idrocarburi sono altresì tenuti ad inviare appositi avvisi a tutte le testate, giornalistiche e radiotelevisive, delle regioni interessate e a provvedere all'affissione di apposite informazioni nei comuni interessati,

in modo da informare i cittadini ivi residenti.

3. Nello studio preliminare ambientale di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, gli enti operanti nel settore degli idrocarburi devono includere una valutazione dei rischi che includa stime di probabilità di eruzione (*blowout*), stime di magnitudine massima di terremoti, stime di concentrazioni e diffusione di inquinanti e di isotopi di sostanze che possano contenere elementi di radioattività, stime quantitative della subsidenza indotta nel corso degli anni, degli effetti sulla popolazione, sull'ambiente, sulle coltivazioni e sugli allevamenti limitrofi alle zone di estrazione e produzione di idrocarburi. I medesimi enti devono indicare, sulla base del proprio capitale sociale, l'entità dei fondi, nonché la fideiussione di cui all'articolo 6, che verranno destinati per far fronte ad eventuali emergenze ambientali in caso di incidenti e le modalità di intervento per la gestione di tali emergenze. Gli stessi enti devono altresì organizzare a proprie spese un evento informativo per la popolazione territorialmente interessata, al fine di illustrare tutti i dettagli di superficie e di profondità del progetto, secondo la procedura di cui al comma 4.

4. L'autorità competente al rilascio della valutazione d'impatto ambientale (VIA) ai sensi del citato decreto legislativo n.152 del 2006 deve includere, nell'ambito del processo decisionale ai fini del rilascio dell'autorizzazione, oltre ai rappresentanti degli enti locali, i rappresentanti dei comitati portatori di interessi collettivi, esponenti del mondo accademico e chiunque vi abbia interesse. Le osservazioni alla VIA presentate da enti, cittadini o da chiunque vi abbia interesse devono essere recepite dalle regioni interessate da procedimenti di ricerca, estrazione o raffinazione di idrocarburi.

5. Le disposizioni dei commi da 2 a 4 si applicano con riferimento agli ambiti territoriali delle regioni nelle quali sono materialmente realizzati i siti e le attività legati

alla filiera della produzione di idrocarburi, nonché delle regioni che condividono i bacini idrici di superficie e acquiferi di profondità, interessati dalle predette attività.

6. Nell'ambito della procedura di VIA di cui al titolo III della parte seconda del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, lo studio di impatto ambientale deve indicare espressamente le modalità e i siti per lo smaltimento di fluidi, acque di strato, scarti petroliferi e ogni tipologia di rifiuto prodotto, ivi comprese le percentuali di dispersione di sostanze chimiche, di fanghi, di liquidi e di fluidi nel sottosuolo, con particolare rilievo per le sostanze radioattive in essi eventualmente diffuse. Sono altresì obbligatorie l'indicazione nominativa dell'ente di cui all'articolo 1, della distanza dal luogo di trivellazione e da eventuali centri abitati, delle stime di quantitativi giornalieri prodotti, della tipologia di rifiuti prodotti.

7. Tutte le sostanze fluide utilizzate per qualsiasi scopo inerente alle operazioni di cui all'articolo 1 devono riportare i nomi precisi dei vari componenti, la loro esatta formulazione chimica, nonché, ove possibile, il numero CAS, identificativo univoco della sostanza chimica.

8. È vietato utilizzare nelle attività di cui all'articolo 1, a qualsiasi livello, isotopi ed elementi o sostanze radioattive. Le Agenzie regionali per la protezione ambientale verificano periodicamente l'eventuale presenza di tracce di radioattività nei fanghi e nelle acque di strato delle attività di produzione di idrocarburi. Qualora la verifica abbia esito positivo, la relativa concessione è revocata e si procede all'acquisizione degli importi per le opere di bonifica, a valere sulla polizia fideiussoria di cui all'articolo 6.

9. Ad ogni pozzo esplorativo, estrattivo, di reiniezione e di stoccaggio è associato un registro in cui riportare ciascuna operazione eseguita, la data della stessa ed eventuali esiti. Il registro deve essere redatto in maniera comprensibile alla popolazione, aggiornato costantemente e reso pubblico attra-



verso un sito *web* appositamente dedicato. Nel registro sono elencati i volumi dei fluidi pompati, i volumi estratti, la profondità raggiunta dalle trivellazioni e l'attività sismica rilevata, confrontata con la sismicità media dell'area. Con cadenza almeno mensile, il titolare della concessione provvede ad informare la popolazione locale interessata dalle operazioni di cui al presente comma, mediante pubblicazione che occupi almeno un quarto di pagina sui principali quotidiani a tiratura locale, con indicazione del sito *web* del registro di riferimento.

10. Entro un raggio di cinque chilometri dal punto di estrazione e lavorazione degli idrocarburi deve essere effettuato un monitoraggio continuo, sulle acque superficiali e sui terreni, dei seguenti elementi: composti organici volatili (VOC), diossina, ozono, ossidi di azoto (NO<sub>x</sub>), acido solfidrico (H<sub>2</sub>S), diossido di zolfo (SO<sub>2</sub>), benzene, toluene, etilbenzene e xilene (BTEX). I risultati del monitoraggio sono resi noti alla popolazione interessata, unitamente agli esiti delle operazioni di trivellazione, con le medesime modalità di cui al comma 2. Tutte le sostanze utilizzate devono ottemperare ai requisiti previsti dal regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH). Deve essere altresì eseguito, ad intervalli di cinque anni, un monitoraggio dello stato di cementificazione dei pozzi e dello stato degli oleodotti e dei gasdotti, che trasportino idrocarburi sia desolforizzati che non desolforizzati. Il monitoraggio di cui al periodo precedente è eseguito, senza preavviso, a cura delle aziende sanitarie locali territorialmente competenti, in maniera indipendente dall'ente di cui all'articolo 1 interessato. Agli oneri derivanti dalle predette attività si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dai canoni di concessione di cui all'articolo 15.

## Art. 3.

*(Valutazione di impatto sanitario - VIS)*

1. I progetti di opere e di interventi relativi alle attività di cui all'articolo 1 sono sottoposti, ai fini dell'attribuzione di un titolo concessorio, a valutazione di impatto sanitario (VIS), che consiste in una combinazione di procedure, metodi e strumenti utili a valutarne i potenziali effetti sulla salute della popolazione e la distribuzione tra la popolazione di tali effetti, nel rispetto della normativa dell'Unione europea.

2. Si applicano alla procedura di VIS le disposizioni relative alla procedura di VIA, di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, in quanto compatibili. Con disciplinare tipo, adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della salute, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di svolgimento delle procedure di VIS.

## Art. 4.

*(Elenco delle sostanze cancerogeniche, mutageniche e teratogeniche)*

1. Per le finalità di cui all'articolo 2, il Ministero della salute provvede alla pubblicazione, nel proprio sito *internet* istituzionale, di apposita pagina *web* contenente l'elenco di tutte le sostanze cancerogeniche, mutageniche e teratogeniche note in letteratura. L'elenco è aggiornato periodicamente dall'Istituto superiore di sanità anche sulla base delle indicazioni fornite dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) o da altri enti scientifici riconosciuti. Nel caso in cui nuove sostanze vengano aggiunte alla lista, gli enti operanti nel settore degli idrocarburi provvedono, entro il termine di sei mesi dal-

l'aggiornamento, alla pubblicazione degli avvisi di cui all'articolo 2, comma 2.

Art. 5.

*(Limiti e divieti)*

1. È vietata qualsiasi attività di perforazione per la produzione e la lavorazione degli idrocarburi entro una fascia di rispetto di 10 chilometri in linea d'aria dai centri abitati, ivi compresi i piccoli borghi agricoli.

2. È comunque vietata qualsiasi attività di cui al comma 1 entro una fascia di rispetto di 10 chilometri in linea d'aria dai siti protetti, da aree destinate alle coltivazioni biologiche e certificate nonché di prodotti DOP e IGP o da aree di produzione di vini DOC e DOCG, in modo da preservare l'autenticità e il marchio di detti prodotti. Il divieto si applica anche per le eventuali perforazioni in orizzontale o in obliquo nel sottosuolo delle predette aree e siti protetti.

3. Sono comunque vietate qualsiasi attività di cui al comma 1 nonché la pratica della reiniezione, nelle zone classificate ad alta e media sismicità.

4. Sono altresì vietate qualsiasi attività di cui al comma 1 nonché la pratica della reiniezione, oltre il limite di 600 metri sopra il livello del mare. Il divieto si applica anche per le perforazioni in orizzontale e in obliquo nel sottosuolo delle aree sopra 600 metri sul livello del mare.

5. È vietata qualsiasi attività di cui all'articolo 1 entro un raggio di 30 chilometri da impianti quali centrali nucleari e depositi di scorie nucleari, in considerazione dei rischi sismici e di subsidenza che tali attività inducono.

6. È vietata qualsiasi attività di cui all'articolo 1 in mare, entro il limite delle acque territoriali.

7. Nei territori interessati dalla subsidenza, si applicano alle attività di estrazione degli idrocarburi le stesse prescrizioni che si

applicano per l'estrazione di acqua da pozzi artesiani. In particolare, sono vietate le operazioni metanifere nel Delta del Po, nelle depressioni retrodunari, nella Laguna veneta, sui litorali e in tutte le aree di depressione litoranea del territorio nazionale, nella zona del ravennate, per un'estensione territoriale da stabilire con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legg. Con il medesimo decreto è altresì stabilita una fascia di rispetto delle attività estrattive di idrocarburi dagli alvei e dalle foci dei fiumi, dalle dighe e dai laghi. I divieti di cui al presente comma si applicano anche per l'attraversamento in orizzontale e in obliquo del sottosuolo delle suddette aree.

#### Art. 6.

##### *(Obbligo di sottoscrizione di polizza fideiussoria assicurativa)*

1. Ciascun ente operante nel settore degli idrocarburi, all'atto della richiesta di titoli minerari per prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi, deve allegare alla domanda una polizza fideiussoria assicurativa per un importo pari a 10 milioni di euro per chilometro quadrato di concessione, a titolo di garanzia contro i rischi ambientali di tali attività e per le eventuali prime azioni di bonifica.

2. L'ente di cui al comma 1, a seguito della concessione della licenza di trivellazione, è tenuto al versamento della quota necessaria all'attuazione di eventuali opere di ripristino ambientale, ivi compresa la rimozione delle trivelle, sia in terra che in mare. Tra le opere di ripristino è in ogni caso obbligatoria la rimozione di qualsiasi struttura collocata in mare, al di sopra o al di sotto della superficie acqua.

## Art. 7.

*(Incompatibilità)*

1. È vietato a qualsiasi soggetto, con competenza decisionale in tema di idrocarburi e della loro filiera, di intrattenere rapporti di qualunque natura con soggetti operanti nell'ambito dell'industria petrolifera. Le attività di ricerca, di estrazione e di raffinazione devono essere gestite separatamente da quelle di distribuzione e di immissione nel mercato di idrocarburi.

2. Chiunque abbia ricoperto incarichi politici a livello nazionale, con specifiche competenze nel settore dell'industria e dell'energia, non può ricoprire incarichi presso gli organi direttivi e di gestione di qualsiasi ente operante nel settore degli idrocarburi, per un periodo di almeno cinque anni dalla cessazione dell'incarico politico.

## CAPO III

PREVENZIONE DEI RISCHI CONTRO I  
DANNI ALL'AMBIENTE DERIVANTI  
DALLE ATTIVITÀ NEL SETTORE DE-  
GLI IDROCARBURI

## Art. 8.

*(Modifiche all'articolo 104 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee)*

1. All'articolo 104 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi in mare, è vietato scaricare direttamente in mare o riversare in mare qualsiasi fluido,

acque di strato, scarti petroliferi e ogni tipologia di rifiuto prodotto, derivante dalle suddette attività. Lo scarico diretto a mare è sostituito dalla iniezione o reiniezione in unità geologiche profonde, avvalendosi di pozzi non più produttivi ed idonei all'iniezione o reiniezione, appena disponibili, e deve avvenire comunque nel rispetto di quanto previsto dai commi 2 e 3»;

b) il comma 4-*bis* è abrogato;

c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in luogo dell'autorizzazione allo scarico in unità geologiche profonde di cui al comma 3, autorizza il trasporto in cisterne in terraferma, secondo le modalità previste dai commi 4 e 6, per i seguenti casi:

a) per la frazione di acqua eccedente, qualora la capacità del pozzo iniettore o reiniettore non sia sufficiente a garantire la ricezione di tutta l'acqua risultante dall'estrazione di idrocarburi;

b) per il tempo necessario allo svolgimento della manutenzione, ordinaria e straordinaria, volta a garantire la corretta funzionalità e sicurezza del sistema costituito dal pozzo e dall'impianto di iniezione o di reiniezione»;

d) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. In deroga a quanto stabilito al comma 4, l'eventuale scarico diretto in mare delle acque di cui ai commi 4 e 5 è autorizzato previa presentazione di un piano di monitoraggio volto a verificare l'assenza di pericoli per le acque e per gli ecosistemi acquatici»;

e) il comma 7 è abrogato.

## Art. 9.

*(Modifica all'articolo 144 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di divieto di fratturazione idraulica)*

1. All'articolo 144 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Al fine di tutelare le acque sotterranee dalla contaminazione, nonché di prevenire il rischio sismico e il verificarsi di incidenti rilevanti, nelle attività di ricerca o coltivazione di idrocarburi sono vietate le tecniche di stimolazione idraulica del giacimento mediante iniezione in pressione nel sottosuolo di fluidi liquidi o gassosi, compresi eventuali additivi, le cariche esplosive e in generale le tecniche volte a produrre o favorire la fratturazione delle formazioni rocciose in cui sono contenuti gli idrocarburi. I titolari di permessi di ricerca o di concessioni di coltivazione comunicano entro il 31 dicembre 2014 al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, i dati e le informazioni relative all'utilizzo pregresso di tali tecniche per ciascun titolo, anche in via sperimentale, comprese quelle sugli additivi utilizzati, precisandone la composizione chimica. Le violazioni delle prescrizioni previste dal presente articolo determinano l'automatica decadenza dal relativo titolo concessorio o dal permesso».

## Art. 10.

*(Modifiche all'articolo 299 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di prevenzione e tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente)*

1. All'articolo 299 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le regioni e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare esercitano congiuntamente le funzioni e i compiti di tutela, prevenzione e riparazione dei danni all'ambiente, rispettivamente, attraverso le competenti direzioni regionali e la Direzione generale per la prevenzione e il danno ambientale, istituita presso il medesimo Ministero»;

b) il comma 2 è abrogato;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. L'azione congiunta di cui al comma 1 si svolge in collaborazione con gli enti locali e con qualsiasi soggetto di diritto pubblico ritenuto idoneo, nel rispetto della normativa europea vigente in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale»;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Per le finalità connesse all'individuazione, all'accertamento ed alla quantificazione del danno ambientale, le regioni e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si avvalgono, in regime convenzionale, di soggetti pubblici di elevata e comprovata qualificazione tecnico-scientifica operanti sul territorio»;

e) al comma 5, dopo le parole: «di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle attività produttive,» sono inserite le seguenti: «sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,».



## Art. 11.

*(Integrazione al decreto legislativo 30 maggio 2008, n.117 in materia di gestione dei rifiuti delle industrie estrattive)*

1. Dopo l'articolo 5 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n.117, è inserito il seguente:

«Art. 5-bis. - *(Piano di caratterizzazione dei rifiuti in attuazione della decisione della Commissione europea n.2009/360/CE)*. - 1. Gli operatori, nella richiesta di autorizzazione alla prospezione, ricerca e produzione di idrocarburi, hanno l'obbligo di presentare, nell'ambito del piano di gestione dei rifiuti, il piano di caratterizzazione dei rifiuti previsto dall'Allegato alla decisione 2009/360/CE della Commissione, del 30 aprile 2009.

2. Il piano di gestione dei rifiuti, comprensivo del piano di caratterizzazione dei medesimi previsto dal comma 1, è presentato presso la regione territorialmente competente, ai sensi del comma 1 dell'articolo 299 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni. Nell'esercizio dell'azione congiunta tra le regioni e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi del citato articolo 299 del decreto legislativo n.152 del 2006, in merito alle autorizzazioni alle prospezioni, ricerca e produzione di idrocarburi, è facoltà della regione competente non rilasciare l'intesa».

## CAPO IV

DELEGA AL GOVERNO PER L'ADOZIONE DEL TESTO UNICO IN MATERIA DI PROSPEZIONE, RICERCA E COLTIVAZIONE DEGLI IDROCARBURI LIQUIDI E GASSOSI. REVISIONE DEI RELATIVI CANONI E ALIQUOTE CORRISPONDI DAI TITOLARI DI CIASCUNA CONCESSIONE

## Art. 12.

*(Delega al Governo per l'adozione del testo unico delle disposizioni in materia di prospezione, ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante il testo unico delle disposizioni in materia di prospezione, ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi, coordinando le norme vigenti ed apportando alle stesse le modificazioni, integrazioni ed abrogazioni necessarie alla loro armonizzazione, al fine di razionalizzare le procedure autorizzative garantendo che lo svolgimento delle suddette attività avvenga nel rispetto della tutela dell'ambiente e della salute, secondo i più avanzati *standard* internazionali di qualità e sicurezza. Lo schema del decreto legislativo è adottato, secondo le modalità e i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2 del presente articolo, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Lo schema del decreto legislativo è successi-

vamente trasmesso alle Camere, entro il termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, da rendere entro sessanta giorni.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) razionalizzazione dei procedimenti autorizzativi di competenza statale e previsione di misure atte a promuovere la partecipazione delle regioni e degli enti locali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ai progetti di esplorazione e di coltivazione degli idrocarburi;

b) ricognizione delle funzioni amministrative in materia di conferimento e gestione dei permessi di ricerca e delle concessioni di coltivazione e definizione dei ruoli concorrenti di Stato e regioni;

c) definizione dei necessari controlli, da parte dell'Agenzia per il controllo e la sicurezza delle attività estrattive, delle risorse minerarie ed energetiche, sullo svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi secondo i più elevati *standard* internazionali di qualità e sicurezza;

d) aggiornamento, ove necessario, delle disposizioni di cui al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625;

e) riordino della destinazione dell'aliquota di prodotto prevedendo che, per le produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma e in mare, tale aliquota, comprensiva dell'aumento disposto dall'articolo 45 della legge 23 luglio 2009, n. 99, sia pari al 50 per cento e che la medesima aliquota, per le estrazioni in terraferma e in mare, sia applicata alla produzione complessiva di idrocarburi liquidi e gassosi, senza alcuna franchigia;

f) riconoscimento di benefici per i residenti nelle zone in cui si svolgono le attività di coltivazione di idrocarburi, secondo modalità da definire d'intesa tra lo Stato e le

regioni interessate, per un ammontare pari all'80 per cento delle somme derivanti dall'aliquota applicata sulle produzioni in terraferma;

g) destinazione delle risorse finanziarie di cui alla lettera e), al netto dei benefici di cui alla lettera f), nonché della quota da destinare a copertura degli oneri di funzionamento dell'Agenzia di cui alla lettera c), alle regioni dove si svolgono le attività di coltivazione di idrocarburi al fine di migliorare la tutela dell'ambiente, della salute pubblica, del patrimonio infrastrutturale, di ridurre la fiscalità locale e di valorizzare e tutelare il territorio, nonché al fine di ridurre il prezzo alla pompa dei carburanti e incentivare la diffusione di veicoli elettrici e ibridi per i residenti nelle regioni medesime.

3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1 il Governo può adottare disposizioni correttive e integrative del decreto medesimo, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi e con le modalità previsti dal presente articolo.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

#### Art. 13.

*(Disposizioni finalizzate ad abbattere le emissioni nocive derivanti dalle attività di desolforizzazione e di lavorazione del petrolio)*

1. Al fine di abbattere le emissioni nocive ed inquinanti in atmosfera, con particolare riferimento a quelle derivanti da attività di desolforizzazione e di lavorazione del petrolio, nonché al fine di prevenire i correlati rischi per la salute pubblica, per le coltivazioni e per gli allevamenti, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri

dello sviluppo economico, della salute e del lavoro e delle politiche sociali, da adottare, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono ridefiniti ed aggiornati i valori minimi e massimi di emissione dell'idrogeno solforato e degli altri agenti inquinanti derivanti dalle attività di cui all'articolo 1, in modo da adeguarli ai livelli raccomandati dall'OMS.

2. Il decreto di cui al comma 1 definisce altresì le modalità di monitoraggio e di rilevazione dell'idrogeno solforato nelle aree interessate dalla presenza di centri di lavorazione del petrolio da parte delle competenti strutture pubbliche, con oneri a carico delle società di gestione degli impianti.

#### Art. 14.

##### *(Revisione delle aliquote di prodotto della coltivazione di idrocarburi)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2015, l'aliquota di prodotto corrisposta allo Stato dai titolari di ciascuna concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi estratti sia in terraferma che in mare, ai sensi del comma 1 dell'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, è stabilita, uniformemente, nella misura del 50 per cento della quantità di idrocarburi estratti.

2. All'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, i commi 2, 3, 6 e 6-bis sono abrogati.

## Art. 15.

*(Modifica all'articolo 18 del decreto legislativo n. 625 del 1996, in materia di canoni annui per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione e di stoccaggio)*

1. All'articolo 18 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. A decorrere dal 1° gennaio 2015, i canoni annui per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione e di stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana sono così determinati:

a) permesso di prospezione: 2.000 euro per chilometro quadrato;

b) permesso di ricerca: 3.000 euro per chilometro quadrato;

c) permesso di ricerca in prima proroga: 5.000 euro per chilometro quadrato;

d) permesso di ricerca in seconda proroga: 10.000 euro per chilometro quadrato;

e) concessione di coltivazione: 20.000 euro per chilometro quadrato;

f) concessione di coltivazione in proroga: 25.000 euro per chilometro quadrato;

g) concessione di stoccaggio insistente sulla relativa concessione di coltivazione: 5.000 euro per chilometro quadrato;

h) concessione di stoccaggio in assenza di relativa concessione di coltivazione: 20.000 euro per chilometro quadrato».

2. A decorrere dal 1° gennaio 2015, per ogni anno di mancato inizio delle attività di concessione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo n. 625 del 1996, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, si applica la sanzione pecuniaria di euro 4.000 per chilometro quadrato.

## Art. 16.

*(Tassazione delle emissioni inquinanti)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2015, nei confronti degli enti operanti nel settore degli idrocarburi sono istituite:

a) una imposta sui consumi dell'importo di 2.000 euro per tonnellata di carbone, *coke* di petrolio, bitume di origine naturale emulsionato con il 30 per cento di acqua, denominato «Orimulsion» (NC 2714), impiegati negli impianti di combustione, come definiti dalla direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010;

b) una imposta dell'importo di 40 euro per ogni chilo di ossido di azoto emesso, da applicare limitatamente agli impianti che producono almeno 25 MWh di energia utile all'anno, ove per energia utile si intendono vapore, acqua calda o elettricità prodotti e impiegati nella produzione.

2. Le imposte di cui al comma 1 sono versate, a titolo di acconto, in rate trimestrali sulla base dei quantitativi impiegati nell'anno precedente. Il versamento a saldo si effettua alla fine del primo trimestre dell'anno successivo, unitamente alla presentazione di apposita dichiarazione annuale con i dati dei quantitativi impiegati nell'anno precedente, nonché al versamento della prima rata di acconto. Le somme eventualmente versate in eccedenza sono detratte dal versamento della prima rata di acconto e, ove necessario, delle rate successive. In caso di cessazione dell'impianto nel corso dell'anno, la dichiarazione annuale e il versamento a saldo sono effettuati nei due mesi successivi.

3. In caso di inosservanza dei termini di versamento previsti al comma 2, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di importo dal doppio al quadruplo dell'imposta dovuta, fermi restando i

principi generali stabiliti dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. In caso di inosservanza delle disposizioni del comma 1 si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 50 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni.

Art. 17.

*(Esclusione dai vincoli del patto di stabilità interno)*

1. Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le risorse affluite nei bilanci degli enti locali, provenienti dalle aliquote di prodotto degli idrocarburi liquidi e gassosi e dai canoni per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione e di stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana.

Art. 18.

*(Agenzia per il controllo e la sicurezza delle attività estrattive, delle risorse minerarie ed energetiche)*

1. Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituita l'Agenzia per il controllo e la sicurezza delle attività estrattive, delle risorse minerarie ed energetiche, di seguito denominata «Agenzia», sottoposta all'indirizzo e alla sorveglianza del medesimo Ministero, con l'obiettivo di monitorare le attività di utilizzo delle risorse naturali del sottosuolo nel rispetto dell'ambiente e della salute, nonché di garantire la salute dei lavoratori del settore e la sicurezza delle attività estrattive. Sono trasferite all'Agenzia le competenze e le risorse umane e strumentali degli uffici periferici della Direzione gene-



rale per le risorse minerarie ed energetiche del Ministero dello sviluppo economico.

2. L'Agenzia, entro il 31 marzo di ogni anno, presenta al Ministero dello sviluppo economico una relazione sull'attività svolta nel corso dell'anno precedente, con particolare riguardo all'effettuazione di verifiche e di ispezioni relative alla sicurezza e alla salvaguardia dell'ambiente. Nella relazione l'Agenzia può segnalare l'opportunità di modifiche alla normativa di settore, soprattutto in relazione alla necessità di assicurare elevati *standard* di sicurezza e di salvaguardia dell'ambiente in riferimento alle attività estrattive. La relazione è trasmessa al Parlamento a cura del Ministro dello sviluppo economico.

3. L'Agenzia, articolata in una sede centrale e in sedi periferiche, gestisce e coordina i procedimenti di conferimento dei titoli minerari e i procedimenti autorizzativi relativi alla gestione delle attività minerarie, assicurando il raccordo delle attività procedurali degli organismi dello Stato, delle regioni e degli enti locali.

4. L'Agenzia, secondo quanto previsto al comma 3, svolge le seguenti funzioni:

a) gestione tecnico-amministrativa delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi svolte dai titolari di permessi di prospezione e ricerca e di concessioni di coltivazione;

b) organizzazione e svolgimento dell'attività ispettiva relativa alle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi a carico dello Stato o di privati, in materia di verifiche, sicurezza di impianti, collaudi, prevenzione degli infortuni, sicurezza e salute dei lavoratori, anche con riferimento all'applicazione delle norme di polizia mineraria, sia sulla terraferma che in mare;

c) controllo e ottimizzazione della gestione tecnico-economica della coltivazione dei giacimenti di idrocarburi e verifiche relative alla corresponsione dei benefici di cui all'articolo 12, comma 3, lettera f);

d) coordinamento dei procedimenti amministrativi e autorizzativi delle attività di competenza delle amministrazioni locali;

e) partecipazione ai programmi di gestione integrata delle emergenze rilevanti.

5. L'Agenzia è organizzata nelle seguenti aree di attività:

a) gestione risorse del sottosuolo: struttura organizzativa competente alla gestione delle procedure di conferimento dei titoli minerari ed alla gestione tecnico-amministrativa dei suddetti titoli, degli accordi e delle convenzioni;

b) gestione della sicurezza: struttura organizzativa di coordinamento, comprendente uffici periferici, competente allo svolgimento dell'attività ispettiva relativa alla produzione, alle verifiche, alla sicurezza degli impianti, ai collaudi, alla prevenzione degli infortuni, alla sicurezza degli impianti e alla salute dei lavoratori, nonché all'applicazione delle norme di polizia mineraria, dei piani di sicurezza e dei piani di emergenza, in collaborazione con gli altri organismi dello Stato competenti.

6. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, è approvato lo statuto dell'Agenzia, che stabilisce i criteri per l'organizzazione, il funzionamento, la regolamentazione e lo svolgimento delle attività di vigilanza dell'Agenzia, nonché la consistenza numerica del personale ad essa adibito, con oneri finanziari nel limite delle disponibilità derivanti dall'applicazione del comma 12 del presente articolo.

7. Il direttore generale dell'Agenzia, scelto tra persone di indiscusse moralità e indipendenza, di comprovata professionalità ed elevate qualificazione e competenza nel settore, è nominato con decreto del Presi-

dente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e previa deliberazione del Consiglio dei ministri, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e delle Commissioni parlamentari competenti.

8. Il compenso spettante al direttore generale dell'Agenzia è determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico.

9. Il direttore generale dell'Agenzia dura in carica cinque anni.

10. L'Agenzia svolge le funzioni di cui al presente articolo senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

11. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i ruoli tecnici degli uffici periferici della Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche del Ministero dello sviluppo economico confluiscono nell'Agenzia, nel rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 12.

12. Agli oneri di esercizio dell'Agenzia si provvede tramite la destinazione annuale di una quota, da definire con decreto del Ministro dello sviluppo economico e comunque non superiore al 5 per cento, del gettito derivante dalla riscossione delle aliquote di cui all'articolo 12, comma 3, lettera e).

#### Art. 19.

##### *(Relazione al Parlamento)*

1. Il Ministro dello sviluppo economico assicura un costante monitoraggio e la puntuale verifica dell'estratto e del prodotto della coltivazione di idrocarburi e trasmette una relazione annuale al Parlamento sulla corrispondenza tra il quantitativo derivante dall'attività di estrazione, il quantitativo prodotto e l'aliquota effettivamente pagata dal

titolare di ciascuna concessione di coltivazione.

Art. 20.

*(Sanzioni)*

1. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui alla presente legge è punito con l'automatica decadenza dal relativo titolo concessorio o del permesso di prospezione, ricerca e coltivazione degli idrocarburi.